

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1994)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1962

Modifica del regime tributario delle delegazioni di pagamento
rilasciate dai Comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, per effetto dell'articolo 94 del testo unico sulla finanza locale, i Comuni, in mancanza di altri cespiti delegabili, possono rilasciare delegazioni — con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette — sulle imposte di consumo a garanzia dei prestiti assunti o da assumere con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito.

A causa della situazione deficitaria nella quale si trovano la maggior parte dei Comuni italiani, è questo l'unico mezzo a cui si ricorre frequentemente sia per conseguire il pareggio dei bilanci, sia per far fronte a spese inerenti la costruzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

La delegazione, però, che, ai sensi dell'articolo 1268 e seguenti del Codice civile, è un negozio giuridico il quale permette di far confluire i preesistenti rapporti tra debitore originario e creditore e tra debitore originario e debitore delegato in un terzo rapporto (derivato) intercorrente tra debitore delegato e creditore, dà vita ad un negozio giuridico nuovo e come tale tassabile con la imposta proporzionale del 2 per cento prevista dall'articolo 30 della Tariffa A allegata alla legge del Registro.

Ad evitare l'aggravio del tributo che, dovuto dagli appaltatori delle imposte di consumo, verrebbe, per rivalsa a ricadere sulle già esauste finanze comunali, peggiorandone la situazione e compromettendo ogni

iniziativa d'interesse pubblico, provvede l'articolo 1 del disegno di legge, con il quale si dispone che gli atti con cui i Comuni delegano l'appaltatore delle imposte di consumo a pagare a favore della Cassa depositi e prestiti o di altri Istituti di credito la

tangente d'imposta delegata a garanzia dei mutui da essi contratti sono soggetti all'imposta fissa di Registro.

L'articolo 2 prevede il sistema di copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'emananda legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli atti con i quali i Comuni danno in carico all'appaltatore delle imposte di consumo la tangente di imposta delegata a favore della Cassa depositi e prestiti o di altri Istituti di credito, a garanzia dei mutui assunti o da assumere dai Comuni stessi, sono soggetti all'imposta fissa di Registro.

Art. 2.

All'onere di lire 25 milioni circa, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1961-62, con una corrispondente aliquota del gettito della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di Registro.